



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Francesco BELSANTI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2018

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTE le Deliberazioni n. 1/2017/INPR del 19 gennaio 2017 e n. 7/2018/INPR del 31 gennaio 2018 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per il 2017 e per l'anno in corso;

VISTA la richiesta istruttoria del Magistrato istruttore prot. n. 2257, del 07.11.2017;

VISTA la risposta del Comune di Gubbio prot. n. 46651, del 27.12.2017 (prot. Cdc n. 1 del 02.01.2018);

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015 del Comune di Gubbio e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione, per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore Cons. Vincenzo Busa;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis del TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 – con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gubbio ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2015, senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota istruttoria prot. n. 2257, del 07.11.2017, il Magistrato ha instaurato il contraddittorio con l'Ente, chiedendo chiarimenti e documentazione in merito ai punti di seguito indicati:

1. entrate e spese di carattere straordinario non indicate al punto 1.1.2 - pag. 9. In proposito si chiede di fornire i dati mancanti e di comunicare l'impiego delle risorse eccezionali (come, ad esempio le entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada) per la quota parte non utilizzata in spese correnti di analoga natura straordinaria;
2. composizione, metodo di calcolo e verifica di congruità degli accantonamenti al FCDE, pari a 2.210.780,76 euro (quesito 1.2.1 - pag. 12);
3. motivazione dell'utilizzo, per spese correnti, di entrate vincolate per 500.000,00 euro, anche in considerazione delle disponibilità di cassa rilevate dal quadro 1.4.1- pag. 14;
4. finanziamento del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui pari a 1.376.664,01 euro, desunto dall'allegato 5/2 della delibera di riaccertamento straordinario dei residui e non riportato nel quadro 1.2.2 di pagina 1.3. Si chiede, in particolare, di fornire la deliberazione che prevede la ripartizione delle relative quote di recupero;
5. a fronte di un accertamento di entrate di recupero dell'evasione ICI/IMU per un importo pari a 792.000,00 euro si è riscosso 66.178,43 euro (punto 1.2.8.1. - pag. 19), mentre per il recupero delle entrate da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (1.2.9 – pag. 20) è stato accertato un importo pari a 604.599,28 euro di cui riscosso 214.183,06 euro; si chiede di specificare i periodi (o il periodo) d'imposta di riferimento degli accertamenti, nonché le successive riscossioni realizzate negli anni 2016 e 2017;

6. illustrare le strategie di recupero dell'evasione tributaria (metodi e procedure di individuazione degli evasori e di quantificazione dell'evasione accertata; procedure di riscossione seguite dal Comune direttamente ovvero esternalizzate; eventuali definizioni agevolate; monitoraggio delle azioni e degli esiti della riscossione coattiva ancorché esternalizzata; costi impegnati per la complessiva attività di recupero, ecc.);
7. cancellazione in sede di accertamento ordinario di crediti insussistenti per 3.692.618,31 euro (Cfr. 1.2.10.2-pag. 21.); si chiede di specificare la natura di tali crediti e i motivi alla base della loro cancellazione;
8. l'importo dei residui attivi e passivi conservati al 31.12.2015 non sembra coerente con l'importo dei medesimi residui al 1° gennaio 2015, diminuito delle somme riscosse in corso d'anno e di quelle eliminate in sede di riaccertamento ordinario (Cfr. 1.2.10.6 — pag. 22);
9. ragioni delle reimputazioni di residui passivi mantenuti durante il riaccertamento straordinario, dei quali si chiede l'elenco analitico (Cfr. 1.2.10.9-pag. 23);
10. chiarimenti in merito alla natura ed al relativo finanziamento dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, pari a 444.000,00 euro (Cfr. 1.2.12.2);
11. inidoneità del sistema informativo a rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali delle proprie società partecipate (Cfr. 4.5 — pag. 41):
12. omessa pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti di cui all'art. 11. del d.lgs. n. 118/2011."

L'Ente ha risposto con nota prot. n. 46651, del 27.12.2017 (prot. Cdc n. 1 del 02.01.2018), riferendo quanto segue.

1. "In riferimento al punto 1, alla luce della disciplina dettata dall'art.25 comma 1 lettera b della legge 31 dicembre 2009 n.196 e dall'art.6 comma 1 dell' allegato 7 del Dlgs.118/2011 che definiscono l'entrata ricorrente e non ricorrente a seconda se l'acquisizione sia prevista a regime o limitata a più esercizi, i proventi per sanzioni del codice della strada non sono stati indicati nella tabella 1.1.2, essendo entrate correnti definibili a regime in quanto è un'entrata che si presenta con continuità per oltre cinque esercizi. Per tale entrata, la quota non considerabile ricorrente (quindi destinabile a spesa corrente di analoga natura) risulta essere quella che supera la media degli ultimi cinque anni pari a circa € 113.545,00 inferiore al saldo di cui alla tab.1.1.2;
2. In base al principio della competenza finanziaria potenziata sono state individuate le entrate oggetto di svalutazione. In particolare, il tributo per lo smaltimento della nettezza urbana e recupero evasione, i proventi derivanti dal recupero evasione Ici/Imu, le sanzioni del codice della strada, i proventi dei servizi pubblici (asilo nido, mense scolastiche, trasporti), i proventi derivanti dai contratti di locazione e quelli derivanti dai confe-

rimenti in discarica. Nel rispetto del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (A11.4/2 al Dlgs.118/2011), per ciascuna entrata, si è proceduto alla verifica della congruità del FCDE a consuntivo 2015 con il calcolo della media semplice del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi, ed è stata applicata la percentuale risultante come complementare a 100 di tale media, ai residui attivi riaccertati al 31.12.2015.

3. Al primo gennaio 2015 il fondo di cassa del comune di Gubbio era pari ad € 2.760.503,22, di cui fondi liberi € 1.486.509,99. Nel corso dell'anno, i flussi di cassa variano sensibilmente determinando temporanei e brevi periodi di carenza di liquidità in termini di fondi liberi, soprattutto nella prima parte dell'anno. Infatti l'imu in autoliquidazione scade a giugno, la maggior parte delle entrate del titolo II e il fondo di solidarietà comunale pari a circa € 3.600.000,00 vengono incassate nella seconda metà dell'anno. Pertanto nel rispetto della disciplina di cui alla 231/2001, la tempistica dei pagamenti effettuati ha richiesto l'utilizzo temporaneo di tali entrate vincolate con la realistica previsione di un immediato e successivo reintegro e ricostituzione della consistenza delle stesse.

4. In riferimento al punto 4, l'ente con propria delibera di consiglio comunale adottata entro il termine di cui al citato decreto, ha ripianato il maggior disavanzo di € 1.376.664,01 determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, mediante la cancellazione (di pari importo) del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito, come previsto dall'art. 2, comma 8, lettera b del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015. Pertanto il maggior disavanzo di cui sopra è stato interamente ripianato con la citata delibera, e al 31.12.2015 non esisteva disavanzo di amministrazione come da tabella 1.2.2 pag.13 del questionario. Si allega, come vs. richiesta, la delibera di consiglio comunale n. 75 del 11.06.2015.

5. Le entrate di recupero evasione ici/imu per un importo pari a € 792.000,00 si riferiscono all'emissione e notifica degli avvisi di accertamento IMU per gli anni d'imposta 2012 e 2013, divenuti esecutivi decorso il termine per l'opposizione; dall'esame dei dati delle dichiarazioni presentate ai fini IMU, dagli incroci con le banche dati rese disponibili dall'amministrazione finanziaria e dai versamenti effettuati è stato accertato il mancato irregolare versamento da parte di alcuni contribuenti per gli anni 2012 e 2013. In riferimento a tale accertamento sono state incassati nell'anno 2016 € 145.631,00, nell'anno 2017 € 65.994,12 (esercizio ancora non chiuso).

In riferimento all'accertamento relativo alle sanzioni del codice della strada registrato a seguito della notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile, le suc-

cessive riscossioni sono state pari ad € 146.829,56 nell'anno 2016 e pari ad € 93.569,14 nell'anno 2017.

6. Il servizio Tributi attua la sua attività di recupero dell'evasione tributaria attraverso un confronto continuo tra le varie banche dati a disposizione (anagrafe, SUAPE, Catasto) e le dichiarazioni ICI, IMU, TARES, TARI presentate dai contribuenti.

L'attività accertativa viene svolta direttamente dall'ufficio con il personale ad essa assegnato e attraverso l'espletamento di tutta una serie di attività propedeutiche alla realizzazione della stessa. In tali attività sono ricomprese più genericamente:

- emissione e notifica avvisi di accertamento;
- trasmissione lettere di sollecito per mancato pagamento nei termini prescritti;
- emissione dei provvedimenti di rateizzazione e controllo del loro esito;
- front-office con il contribuente.

Al fine di evitare il più possibile il contenzioso l'ufficio cerca, attraverso gli istituti giuridici previsti dalla normativa vigente (mediazione e ricorso reclamo), di trovare, dove è possibile e nel rispetto delle norme tributarie, un accordo con lo stesso che consenta di evitare dispendiose attività di difesa in fase di contenzioso e l'alea del procedimento stesso.

L'unica attività esternalizzata è quella della riscossione coattiva esercitata negli anni da Equitalia, prima, e dall'Agenzia delle entrate — riscossione, ora. L'ufficio comunque anche in questa fase continua ad esercitare un controllo sui tempi e modi di riscossione da parte del concessionario monitorando costantemente le attività.

Pertanto non vi sono costi impegnati per l'attività di recupero dell'evasione tributaria essendo la stessa esercitata internamente al Servizio.

7. In riferimento al punto 7, la tabella 1.10.2 è stata interpretata ricomprendendo nelle voci di entrata l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui al primo gennaio 2015. Se si escludono le operazioni di reimputazione (€ 2.696.250,59) e di eliminazione definitiva (€ 155.710,53) avvenute in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'importo degli accertamenti eliminati al 31.12.2015 con la sola operazione di riaccertamento ordinario è stata di € 851.643,04. Di tale importo, € 10.985,85 corrispondono a crediti inesigibili (come da prospetto 1.2.10.2); € 545.048,33 a crediti di dubbia esigibilità, come da paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 - valutazione di stralcio di tali crediti trascorsi tre anni dalla scadenza del credito; € 190.084,51 relativi a contributi regionali per i quali le somme rendicontate sono risultate inferiori e quindi anche il relativo trasferimento e interventi per investimenti eseguiti con un costo minore rispetto al contributo assegnato con conseguente riduzione dell'accertamento, € 26.197,48 per riduzione a seguito rendicontazioni (consultazioni elettorali e referendarie) e, infine, € 79.326,87 relativi a piccoli importi eliminati in quanto già incassati o per errore di iscrizione accertamento ovvero errore nella quantificazione dell'obbligazione.

8. In riferimento al punto 8, si specifica che l'importo dei residui al 01.01.2015 (A), diminuito dei residui eliminati (D), determina l'importo dei residui conservati alla data del 31.12.2015 (C); a valere sui residui conservati sono stati effettuati incassi/pagamenti (B) che hanno determinato l'importo dei residui alla data del 31.12.2015 (E).

Residui attivi	Residui passivi
A € 23.942.138,06	A € 24.465.334,22
B € 8.110.615,01	B € 7.774.894,84
C € 20.954.312,85	C € 14.791.547,78
D € 3.687.825,21	D € 9.673.786,44
E € 12.143.697,84	E € 7.016.652,94

9. In relazione alla reimputazione, in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario, di residui passivi mantenuti in precedenza come tali nelle scritture contabili (anche in occasione del riaccertamento straordinario), può richiamarsi, altresì, il paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. In quest'ultimo viene affermato che, in ossequio al principio contabile generale della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare *"la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito", "l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno" ed "il permanere delle posizioni debitorie effettive"* (oltre alla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio). Di conseguenza, prosegue il Principio, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente, oltre ai crediti di dubbia e difficile esazione, a quelli assolutamente inesigibili o insussistenti, ed ai debiti insussistenti o prescritti, anche *"i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione"*, nonché *"i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile"*. Il Principio, allo stesso modo dell'articolo 228 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, palesa la necessità che l'operazione di riaccertamento ordinario sia funzionale all'adeguamento della rappresentazione dei residui attivi e passivi al sottostante rapporto negoziale o provvedimento amministrativo, in modo che, all'esito della ricognizione, vengano mantenute a residuo solo posizioni corrispondenti a crediti o debiti esigibili. Dei residui passivi mantenuti con il riaccertamento straordinario è stato reimputato, in occasione del riaccertamento ordinario 2015, un residuo del titolo II, di € 9.565,91 in

quanto la documentazione necessaria per il pagamento delle somme è stata perfezionata nell'anno successivo. In riferimento al debito fuori bilancio non riconosciuto alla data di chiusura dell'esercizio 2015 si precisa che lo stesso è relativo ad una sentenza di primo grado (n. 1331/2015) pronunciata dal Tribunale di Perugia riferita a procedura espropriativa risalente all'anno 1981, notificata all'Ente in data 20.10.2015 e finanziata con fondi accantonati. Nei confronti di tale sentenza l'Ente è ricorso in appello.

Si evidenzia inoltre che, per il finanziamento e pagamento dell'importo definito in sentenza, l'Ente, nell'ambito della procedura di cui all'art.194 del TUEL, ha formulato ripetutamente alla controparte la proposta di un piano di rateizzazione, in considerazione dell'importante somma e del periodo dell'anno (fine esercizio 2015) in cui tale sopravvenienza passiva è emersa. A seguito di dette proposte e della propria decisione di ricorrere in appello da parte dell'Ente, la controparte ha formulato richiesta di chiusura transattiva e stragiudiziale della controversia. Per tutelare i propri interessi e nel rispetto dei principi di congruità, razionalità e prudente apprezzamento, nonché della convenienza economica derivante dalla significativa decurtazione dell'onere finanziario raggiunta con la soluzione stragiudiziale, che prevedeva la corresponsione della somma di € 300.000,00 (anziché 440.000), quale risarcimento del danno per illecita occupazione spese legali compensate, l'Ente ha provveduto a definire la vicenda transattivamente con evidente vantaggio economico.

Si vuole infine precisare che la chiusura transattiva, raggiunta con le modalità sopra descritte, lungi dal configurarsi come condotta elusiva dell'adempimento di cui all'art.23 c.5 della legge n. 289/2005, all'epoca dei fatti era suffragata da autorevole orientamento della Giurisprudenza contabile (vedi varie deliberazioni delle Sezioni Regionali della Corte dei conti, nonché ad esempio la deliberazione n.406/2011 della Sezione Regionale di controllo Calabria), che evidenziava il carattere alternativo delle transazioni rispetto al riconoscimento di debito fuori bilancio, anche per gli oneri derivanti da sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato.

Ad onor del vero, va detto che il suddetto orientamento giurisprudenziale risulta recentemente mutato, infatti la deliberazione n.57/2017 della Sezione di controllo per la Puglia e la deliberazione n. 85/2017 della Sezione di controllo per l'Umbria hanno espresso un orientamento di segno opposto, sostenendo che in presenza di una sentenza esecutiva sfavorevole l'Ente dovrebbe procedere prima al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma determinata con la sentenza e poi, eventualmente, all'approvazione di una transazione. A tale ultime disposizioni questo Ente provvederà a conformarsi.

10. In riferimento al punto 11, si specifica che il software di contabilità dell'ente e quello delle partecipate non si interfacciano, ma sono debitamente rilevati i rapporti finanziari di debito credito.

11. In riferimento all'obbligo di pubblicazione degli atti di cui Part.11 del D.lgs. n. 18/2011, si specifica che sul sito internet del Comune — "Amministrazione trasparente", Sezione "Bilanci" può riscontrare il rispetto dell'adempimento."

CONSIDERATO CHE:

- la relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti di cui alla citata deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016;
- l'organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile;
- l'Ente ha fornito chiarimenti con riguardo alla maggior parte delle richieste della scrivente. Restano tuttavia da monitorare e seguire con attenzione i seguenti aspetti della gestione:

1. con riferimento alle "entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo", di cui al quadro 1.1.2, si rileva che l'Allegato 7 al D.lgs. n. 118/2011, dopo avere distinto le entrate e le spese in ricorrenti (previste a regime) e non ricorrenti (limitate ad uno o più esercizi), precisa che "sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti", tra le altre le sanzioni ed i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria.

Ne deriva che la considerazione di codesto Comune, secondo il quale "la quota non considerabile ricorrente risulta essere quella che supera la media degli ultimi cinque anni", non risulta conforme al dettato normativo sopra indicato, non rilevando l'ulteriore disposizione normativa indicata dall'Amministrazione (legge 31.12.2009 n. 196, art. 25, comma 1, lett. b).

Tra l'altro questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che: "la natura di simili componenti di bilancio non dipende dal loro ripetersi in fatto, quanto piuttosto dalla conformazione giuridica del relativo, sottostante rapporto obbligatorio (Deliberazione n. 124/2017/PRSE del 4.6.2014).

2. il Comune non ha fornito elementi analitici per conoscere la composizione e i criteri di verifica della congruità del FCDE, pure richiesta dalla Sezione, limitandosi a riferire genericamente il metodo adottato.

3. I flussi di cassa necessari per far fronte ai pagamenti dovrebbero conseguire non solo alle entrate assolute spontaneamente dai contribuenti, ma anche dal recupero dell'evasione, il cui accertamento, nell'esercizio 2015 ha interessato un solo tributo (I-

MU), riferito peraltro a periodi d'imposta risalenti nel tempo e prossimi allo spirare del termine di decadenza. Si aggiunga che, a fronte di un accertamento di evasione IMU pari 792.000,00 euro, il Comune, alla data della risposta, ha riscosso 277.803,55 Euro, pari al 35,07%, che denota una scarsa capacità di riscossione. Il tardivo (IMU), omesso (altri tributi) accertamento tributario, unitamente alla scarsa capacità di riscossione le somme accertate (ICI) hanno privato l'Ente di parte delle risorse necessarie per il finanziamento delle proprie attività istituzionali; ciò ha comportato "temporanee" difficoltà di cassa e quindi il ricorso ad entrate vincolate per finanziare spese correnti.

Si deve inoltre constatare che l'Ente non ha corrisposto alla richiesta di evidenziare gli esiti della riscossione coattiva, pur dichiarando di effettuare il monitoraggio dei relativi dati. Da qui l'invito a presidiare attentamente l'attività di recupero dell'evasione tributaria, evidenziando e monitorando costantemente tutte indistintamente le vicende dell'accertamento e della riscossione dei tributi, anche avvalendosi delle considerazioni e dei suggerimenti forniti nel referto della scrivente, approvato con deliberazione n. 2/2018/VSGP.

PQM

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare la sopra riportata criticità relativa al rendiconto del Comune di Gubbio per l'esercizio 2015, con invito a monitorare e a porre rimedio ai profili gestionali evidenziati in premessa.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Gubbio, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2018.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to Vincenzo Busa

f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 1 marzo 2018
Il Preposto della Sezione
f.to Roberto Attilio Benedetti